

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1) - È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "VIASARPI46". L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Padova (PD), Via Fra' Paolo Sarpi n. 46.

L'associazione ha durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2) - L'Associazione non ha scopo di lucro, svolge l'attività nei settori artistico, culturale, musicale, ricreativo, sociale, editoriale ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona e la sua valorizzazione nei suoi molteplici aspetti a sostegno di uno sviluppo integro ed armonico dal punto di vista individuale territoriale e sociale. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Art. 3) - Gli scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e sostenere iniziative, manifestazioni e attività culturali, sociali, formative, ricreative, di solidarietà e di servizio, contribuendo alla crescita culturale, civile e sociale dei propri soci e della collettività nonché ad una maggiore sensibilizzazione verso un equo stile di vita, l'integrazione e l'interazione tra le diverse età, le diverse razze, la prevenzione dell'emarginazione e del disagio giovanile;
 - promuovere lo sviluppo di tutte le attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere e della musica in particolare, aiutando chi vuole esprimere il proprio spirito artistico a trovare luoghi, strumenti e opportunità di crescita e di confronto;
 - curare la gestione di spazi da adibire a sale concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenze;
 - attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
 - organizzare manifestazioni e corsi musicali in collaborazione con associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione degli anziani e della prevenzione al disagio giovanile;
 - offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
 - avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
 - curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
 - organizzare iniziative, servizi, attività culturali, manifestazioni, festival, visioni cinematografiche, mostre, esposizioni, per poter promuovere la cultura in ogni sua forma e creare momenti di aggregazione e di ricreazione nei confronti dei propri soci;
 - promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
 - svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale;
 - concludere accordi con altre associazioni o terzi in genere allo scopo di promuovere l'estensione e la diffusione dell'arte in genere, dello spettacolo, della musica e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale;
 - gestire direttamente o dare in gestione uno spaccio interno, ad uso esclusivo dei propri soci, per la somministrazione di alimenti e bevande dove gli associati potranno scambiarsi opinioni e idee, che diventi luogo di aggregazione e partecipazione nonché strumento prezioso per l'accrescimento della conoscenza dell'arte e delle diverse forme di intrattenimento culturale. L'Associazione potrà, inoltre, porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4) - La presente Associazione culturale potrà aderire ufficialmente ad un Ente di Promozione Sociale a carattere nazionale, accettandone lo Statuto ed i Regolamenti rispettando l'ambito di operatività nel territorio della Regione del Veneto.

Art. 5) - Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà avvalersi del contributo dei propri associati i quali potranno contribuire in forma di sostegni di natura economica ed anche mediante finanziamenti da parte dei propri associati ovvero di istituti di credito; l'Associazione, sempre agli stessi fini, potrà ricorrere all'apporto di contributi economici versati a fondo perduto a scopo promozionale e non, di Enti, altre Associazioni, nonché Società o imprese.

Titolo II - I Soci

Art. 6) - Il numero di soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi; a tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione, intesa come impossibilità di frazionare nel tempo l'adesione minima (annuale).

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta, sulla quale decide, anche verbalmente, il Presidente del Consiglio ovvero altro membro del Consiglio Direttivo delegato, dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

All'aspirante socio sarà possibile poter verificare ed usufruire delle attività dell'ente solo il giorno della domanda di iscrizione all'associazione.

La mancata ammissione deve essere motivata per iscritto e comunicata mediante raccomandata A.R (o altra forma equipollente) all'indirizzo di residenza indicato nella domanda di ammissione compilata dall'aspirante associato.

Sia nel caso l'aspirante socio, verificata l'attività dell'ente, non ritenga farne parte sia nel caso non sia ammesso verrà allo stesso restituita la quota di iscrizione. I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee e per i soci maggiorenni esercitare il diritto di voto;
- frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- pagare la quota associativa pianificata annualmente dal Consiglio Direttivo. **Art.**

7) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte. Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel Libro soci. Il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi statuari può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione del socio opererà di diritto quando non adempia al versamento delle quote dopo due richiami.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio dal Consiglio Direttivo quando:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- in qualunque modo arrechi danni anche morali all'Associazione o fomenti dissidi pregiudizievoli.

Il socio escluso potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il socio escluso o che per qualche motivo cessa di appartenere all'Associazione non potrà riavere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Per quanto non espressamente indicato si richiama quanto disposto dall'articolo 24 del codice civile.

I soci dovranno concorrere alle spese dell'Associazione mediante il versamento della quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo ovvero mediante contributi specifici necessari allo svolgimento delle diverse iniziative.

Titolo III - Organi Sociali

Art. 8) - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico.

Il Revisore Unico dovrà essere nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili; il Revisore non potrà essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo e durerà in carica 3 (tre) anni.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Le cariche associative, previa delibera dell'Assemblea, potranno essere remunerate. Viene comunque previsto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Art. 9) - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e, in particolare: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto. Le Assemblee sono convocate almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta mediante affissione dell'avviso di convocazione presso i locali della sede sociale e pubblicazione sul sito *web* dell'Associazione nonché mediante posta elettronica, ordinaria o certificata, all'indirizzo dal socio all'uopo comunicato all'Associazione.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea può riunirsi presso la sede sociale, presso le sedi secondarie eventualmente istituite, presso la sede di specifiche attività associative, ovvero in altro luogo previamente indicato, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso

Presidente oppure almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, alla proroga del termine di durata dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti al Libro Soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali dell'Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito Libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 10) - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito Libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 11) - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Titolo IV - Il Patrimonio sociale e le Entrate

Art. 12) - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi), di cui una parte, pari al 30% (trenta per cento), è destinato a costituire il Fondo Patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente. Detto fondo di garanzia dovrà risultare espressamente nello stato patrimoniale del bilancio;

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 13) - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;

- contributi specifici richiesti per le diverse iniziative organizzate;

- contributi degli aderenti e/o di privati;

- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.12;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; per tali attività va tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Titolo V - Il Rendiconto Economico Finanziario

Art. 14) - L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 15) - Il Consiglio Direttivo deve redigere il Rendiconto consuntivo annuale.

Il Rendiconto consuntivo annuale, contenente la situazione economica e finanziaria, deve essere presentato ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) Aprile dell'anno successivo. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e presso eventuali sedi secondarie, entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 16) - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI - Disposizioni Finali

Art. 17) - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Art. 18) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.